



SENT. 224/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **60383** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Vaiano (pec: diegovaiano@ordineavvocatiroma.org)

e **Alvise Vergerio** di **Cesana** (pec: alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suddetti difensori, in Roma, Lungotevere Marzio n.3

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n.194/2022, depositata in data 14 luglio 2022.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, l'avv. Alvisè Vergerio di Cesana per l'appellante e l'avv. Sergio Preden per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale lombarda di questa Corte dei conti, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dal sig. OMISSIS, ex dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° dicembre 2020 con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni di cui anni 15, mesi 3 e giorni 21 maturata alla data del 31 dicembre 1995 e, dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "*misto*", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. n.335/1995, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione con l'applicazione della norma recata dall'art.54 del d.P.R.n.1092/1973 e quindi con l'aliquota pensionistica, applicata alla quota retributiva, del 44% in luogo di quella del 35% prevista dall'art.44 del medesimo d.P.R. n.1092/1973.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che, poiché, in virtù della l. 121/ 1981, la

Polizia di Stato è stata smilitarizzata divenendo un'amministrazione civile ad ordinamento speciale, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria non possa trovare applicazione l'invocata disposizione normativa dell'art. 54 del TU n. 1092/1973 che riguarda soltanto il personale assoggettato all'ordinamento "*militare*"; nel contempo, ha richiamato lo *ius superveniens* di cui alla l.n.234/2021, applicabile però solo a far data dal 1° gennaio 2022.

Avverso tale decisione il sig. OMISSIS ha proposto appello, con atto notificato in data 24 novembre 2022 e depositato in data 25 novembre 2022, censurando la decisione con cui il giudice di prime cure ha negato l'applicabilità del succitato art.54 del d.P.R. n.1092/1973 ed ha ritenuto, altresì, di non poter pronunciarsi neanche sulla domanda proposta in via subordinata di riliquidazione della pensione con il coefficiente annuo del 2,44%, individuato dalle Sezioni riunite nelle sentenze n.1/2021 e n.12/2021 sull'anzianità maturata al 31 dicembre 1995. Ha richiamato la normativa recata dalla l.n.234/2021 da ritenere applicabile anche al personale cessato entro il 2021 che abbia maturato un'anzianità inferiore a 18 anni, come chiarito anche dagli atti parlamentari (Dossier Camera). Con riferimento agli arretrati precedenti al 2022 ha segnalato che la Sezione giurisdizionale pugliese di questa Corte dei conti, con ordinanza n.85/2022 (*recte* 2021) ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art.23, comma 5, della l.n.121/1981, per contrasto con l'art.3 Cost., nel contempo sospendendo il giudizio; con successive pronunce n.425/2022 e n.555/2022 ha poi riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l'aliquota del 2,44% dal 1° gennaio 2022 e ha nel contempo sospeso le domande concernenti

gli arretrati ante 2022 proposte nel corso di altri giudizi pensionistici, in attesa della decisione della Corte costituzionale.

In conclusione, l'appellante ha chiesto di dichiarare il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione (quantomeno) dell'aliquota del 2,445% annuo - a suo dire- fissata dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, con riferimento alla quota A, unitamente agli arretrati a decorrere dal 1° gennaio 2022; in relazione alla restante domanda di riconoscimento degli arretrati precedenti al 2022, di sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della succitata questione di legittimità costituzionale, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore dei procuratori in qualità di antistatari.

Con memoria depositata in data 16 settembre 2025, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo, in particolare, che l'appellante, ex appartenente alla Polizia di Stato, non può considerarsi ex militare ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della quota retributiva della pensione liquidata in regime misto con l'applicazione dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973. Peraltro, evidenzia che, preso atto dell'intervenuta legge n. 234/2021 (commi 101 e 102), la riliquidazione della quota retributiva con l'applicazione dell'art. 54 potrebbe decorrere solo dal 1° gennaio 2022, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% e non del 2,445% come preteso dall'appellante.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Vergerio di Cesana, per l'appellante, e l'avv. Preden, per l'INPS, si sono riportati agli atti scritti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è passata, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In merito alla questione di diritto sollevata dal gravame va esposto anzitutto un sintetico *excursus* cronologico della normativa vigente in materia.

La l. 1° aprile 1981 n. 121, con la quale il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto, ha previsto che “*l’Amministrazione della Pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale*” (art. 3, comma 1) e che al personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza “*per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato*” (art. 23, comma 5). Successivamente, l’art. 7 della l. 12 agosto 1982, n. 569 ha stabilito la perdurante applicabilità, al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo P.S., della disciplina di cui all’art. 6 della l. 3 novembre 1963, n. 1543 (il quale prevede che il massimo della pensione è conseguito “*con trenta anni di servizio utile*” (comma 1), pur potendo l’interessato accedere, “*al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile*”, mentre “*per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento*” (comma 3). Infine, il successivo art. 6-bis, comma 5, del d. l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987, n. 472, ha stabilito, “*ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale*”, che trovi applicazione l’art. 52 del d.P.R. n.1092/1973.

Le Sezioni di appello di questa Corte hanno escluso quindi, con pacifico orientamento, che l’art.54 contenente la “*misura*” del trattamento normale di pensione previsto per “*i militari*”, sia estensibile al personale della Polizia di Stato – Amministrazione a carattere “*civile*” e “*ordinamento speciale*” –,

benché proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza non potendo neanche avere rilievo che alla data di arruolamento dell'appellante il Corpo era ancora ad ordinamento militare in quanto il diritto a pensione, secondo univoca giurisprudenza anche costituzionale (Corte cost. n. 446/2002), sorge nel momento in cui si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti della legge, avuto riguardo allo *status* rivestito alla cessazione dal servizio.

Senonchè, la normativa che ha riformato *ex funditus* il sistema previdenziale pubblico, recata dall'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, ha previsto per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, che la pensione sia determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Le Sezioni riunite di questa Corte dei conti, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con*

oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la sentenza n.1/QM/2021, pubblicata in data 4 gennaio 2021 hanno posto il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% (enfasi aggiunta)”. Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n. 12/2021/QM depositata in data 9 settembre 2021, anche ai militari collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni e inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Senonchè, con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico è divenuto oggetto di un'estensione in favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile. L'art. 1, comma 101, recita testualmente “*Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta*

ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”; il successivo comma 102 “Per l’attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 36.764.932 euro per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.596 euro per l’anno 2026, 46.384.574 euro per l’anno 2027, 49.248.807 euro per l’anno 2028, 51.927.173 euro per l’anno 2029, 54.721.616 euro per l’anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall’anno 2031”.

Su tale normativa questa Sezione si è pronunciata, nel senso di affermare, sulla base di una attenta lettura anche degli atti parlamentari che ne hanno preceduto l’approvazione, la finalità perequativa della disposizione, in quanto intervenuta per colmare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi proprio per effetto delle sentenze succitate delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, estendendone gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia “di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”, (art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183) di cui è corollario una “tutela economica, pensionistica e previdenziale” sempre più armonizzata e sostanzialmente equi ordinata. Si è quindi esclusa la portata retroattiva della normativa succitata,

non avendo natura di interpretazione autentica ma innovativa, per cui la sua efficacia nei confronti del personale cessato entro il 2021 va riconosciuta soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2022). Detto orientamento risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), calcolata includendo “*l'onere relativo al personale cessato entro il 2021*”, in tal modo contemperandosi diversi interessi di rango costituzionale, tra cui si colloca anche quello dell'equilibrio dei bilanci (art.81 Cost.). Alla prospettata soluzione interpretativa ha aderito l'Istituto previdenziale con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022.

Inoltre, la stessa ha trovato l'avallo della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse “*giustamente*” avere una “*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*”.

Successivamente, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi anche sull'analogha questione di legittimità riferita agli appartenenti alla Polizia di

Stato sollevata dalla Sezione giurisdizionale pugliese di questa Corte con riferimento all'art.23, comma 5, della l.n.121/1981; con l'ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023, nel richiamare le considerazioni espresse con la sentenza n. 33/2023, *“alla luce del mutato quadro normativo”* riconducibile alla legge n. 234/2021, ha disposto *“la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale”*.

In conclusione il gravame va parzialmente accolto e per l'effetto va riconosciuto, in linea con l'orientamento ormai granitico formatosi in seno alle sezioni di appello (*ex plurimis*, solo per citare le più recenti, di questa Sezione II app nn.8, 99, 132, 157 e 168 del 2025; Sez.III app.n.88/2025) il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione sulla quota parte della pensione da calcolare col sistema retributivo, del coefficiente annuo determinato nel 2,44% (e non nel 2,445% come preteso dall'appellante) a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ovviamente resta assorbita, in considerazione della intervenuta pronuncia costituzionale di cui sopra, la domanda di sospensione del giudizio limitatamente alla questione degli arretrati.

Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, in considerazione dell'assoluta novità della questione in relazione alla norma estensiva scaturita dalle pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite e alla pendenza, alla data dell'instaurazione del gravame della questione di legittimità costituzionale

	11	SENT. 224/2025	
	della normativa applicabile alla materia, nonché anche della parziale		
	soccombenza, ne va disposta l'integrale compensazione, per entrambi i gradi		
	di giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c. g. c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> in integrale riforma della		
	sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riconosce		
	del diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento,		
	a far data dal 1° gennaio 2022, con l'applicazione, sulla quota calcolata col		
	sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente		
	annuo determinato nella misura del 2,44%. Dalla data di maturazione di		
	ciascun rateo e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022)		
	deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione		
	monetaria, fino all'effettivo soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.		
	Il Presidente- relatore		
	(Daniela Acanfora)		
	F.TA DIGITALMENTE		
	Depositata in Segreteria il 29 OTTOBRE 2025		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TA DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Preposto		

	12	SENT. 224/2025	
	Lucia Bianco		
	D E C R E T O		
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga		
	apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo		
	comma del richiamato articolo 52.		
	Il Presidente		
	(Daniela Acanfora)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Depositato in Segreteria il 29 OTTOBRE 2025		
	per il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto		
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 29 OTTOBRE 2025		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco